PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Art. 2

Poteri e compenso del commissario

Con decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria o con successivo provvedimento adottato a norma dell'art. 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari. Con successivi decreti, si conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, puo' essere diversamente disposto. Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorita' di vigilanza su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale. Il programma deve prevedere un piano di risanamento coerente con gli indirizzi della politica industriale; puo' inoltre prevedere, tenendo conto anche delle esigenze dei creditori e preservando per quanto possibile l'unita' dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire, la riattivazione di impianti, il completamento di impianti in corso di costruzione e la cessione di aziende, complessi aziendali o impianti. Sino a quando il programma noi e' esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati da CIPI a pena di nullita'. Per le esigenze dell'esercizio dell'impresa e per la attivazione e il completamento degli impianti, posso no essere concesse dal CIPI le agevolazioni finanziarie previste dall'art. 4, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, anche in deroga alle disposizioni richieste e ai limiti stabiliti dalla legge stessa. Il CIP valutera' la congruita' delle spese di esercizio e fissera' i limiti dell'intervento. L'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza non e' necessaria per gli atti previsti nell'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se di valore non superiore a lire duecento milioni. I crediti sorti in dipendenza della amministrazione commissariale, ivi compresi l'esercizio dell'impresa e il completamento e la riattivazione di impianti, ad eccezione di quelli derivanti dai mutui agevolati di cui all'art. 4, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono preferiti ad ogni altro credito, anche se garantito da ipoteca, pegno o privilegio. Nella distribuzione di acconti ai creditori, previsti dall'art. 212, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono preferiti i lavoratori dipendenti, gli artigiani e le imprese industriali con non piu' di cento dipendenti.

Versione in vigore dal 7 febbraio 1979, non più in vigore dal 5 aprile 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-l-amministrazione-straordinaria-delle/art-2-poteri-e-compenso-del-commissario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it